



**CITTÀ DI COSENZA
IL DIRIGENTE DELLA P.M.**

Premesso che nei giorni 19 e 20 settembre p.v., sulle Gradinate di via Calabria, si svolgeranno le seguenti manifestazioni:

- Domenica 19 settembre "Miss Italia Finalissima Calabria 2021";
- Lunedì 20 settembre "Premio Scintille";

Considerato che le suddette manifestazioni sono Patrocinate dall'Amministrazione Comunale, giusto prot.61130 del 28/07/2021;

Vista la richiesta della società organizzatrice "Carli Agency", con sede a Cosenza in via F.e.G.Falcone n.182, acquisita con prot.18484 del 02/09/2021;

Preso atto, per quanto afferente alla propria competenza, della relazione denominata "Safety and Security", redatta e sottoscritta dall'Associazione organizzatrice dell'evento, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 e della vigente normativa in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19;

Ravvisato che per il regolare svolgimento degli eventi programmati sia opportuno adottare, temporaneamente, degli specifici dispositivi viabilistici atti a garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti e agli utenti della strada;

Ritenuto di dovere assumere i provvedimenti necessari, specificati in dispositivo;

Visti gli artt. 5 – 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, dalle **ore 5:00 del 19 SETTEMBRE** alle **ore 5:00 del 21 SETTEMBRE 2021**, viene istituito:

- **SU VIA MONTESANTO, da via Arabia a via Brenta, eccetto veicoli autorizzati**
- **IL DIVIETO DI TRANSITO;**
 - **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE**, ambo i lati.

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere; potranno, altresì, modificare la vigenza della presente ordinanza in caso di anticipata o posticipata durata degli eventi;

Si dispone a carico degli organizzatori:

- di porre in essere ogni opportuna cautela atta a garantire la pubblica e privata incolumità nonché quella dei partecipanti alla suddetta manifestazione, annullando o interrompendo la stessa in qualunque momento ciò non fosse possibile;
- di garantire, per tutta la durata della manifestazione, l'assoluto rispetto di tutte le vigenti disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da COVID-19, in particolare per quanto riguarda il distanziamento fisico e l'uso dei D.P.I.;
- di assicurare il rispetto di tutto quanto previsto dalla "*Relazione Safety and Security*";
- di installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso o di pronto intervento;

- di rimuovere, al termine dell'evento, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

L'efficacia della presente ordinanza è condizionata al possesso da parte del richiedente di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore e all'espletamento di ogni adempimento previsto dalle norme vigenti, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti;

L'apposizione della relativa segnaletica stradale è affidata all'Ufficio Segnaletica dell'Ente per l'attuazione di competenza, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento della stessa secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell'emanazione del presente provvedimento;

Le linee di trasporto pubblico urbano e extraurbano subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza;

In ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento delle manifestazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

Dovrà essere sempre garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione degli eventi;

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle manifestazioni ed in particolare sollevano il Comune di Cosenza da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada;

I trasgressori della presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall'apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Istr. G. Morcavallo)

IL DIRIGENTE DELLA P.M.
(Ing. Alessia Loise)